

# STATUTO

## Denominazione - Sede - Scopo

### Articolo 1

E' costituita l'Associazione

“Mercedes – Benz 190 SL Club Italia”

Sono soci fondatori gli intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione.

### Articolo 2

Essa ha sede presso il domicilio del presidente pro-tempore, come definito all'art.9 e con la rappresentanza indicata all'art. 12/ultimo comma

### Articolo 3

L'Associazione si propone di mantenere vivo, attraverso incontri, manifestazioni ed iniziative di vario genere, l'amore e l'apprezzamento dei suoi aderenti per i valori culturali, sociali e sportivi che promanano dalle autovetture d'epoca in genere e, in particolare, per specifica dedizione, dalle autovetture MERCEDES-BENZ, per il modello denominato “190 SL” (codice di fabbricazione W 121).

Con ciò, peraltro, in via di principio, proponendosi l'Associazione di contribuire alla tutela di così importante patrimonio storico attraverso la conoscenza, la cura e diffusione di tutto quanto attiene ai particolari automezzi dei soci e di quanti altri hanno a cuore le autovetture d'epoca.

In generale, sotto l'aspetto programmatico, l'Associazione si uniforma ai principi ispiratori dell'AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO (A.S.I). Qualora non risulti possibile ottenere la federazione ad esso, si ritengono equivalenti allo scopo l'affiliazione al club ACI Storico, nonché l'adesione ad altra Associazione di veicoli storici che contempli la conseguente affiliazione alla Federation International des Voitures Anciennes (F.I.V.A.) , organismo sopranazionale che sovrintende al motorismo storico

In dettaglio, per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, fra l'altro:

- a) promuovere, favorire e sviluppare la conservazione ed il restauro di autoveicoli d'epoca;
- b) organizzare, in Italia ed all'estero, raduni, mostre statiche, manifestazioni turistiche, prove di abilità, manifestazioni rievocative, gite sociali, concorsi di eleganza e convegni, prevedendo la partecipazione di Mercedes 190 SL con equipaggi, italiani e stranieri, questi ultimi anche non

soci;

- c) organizzare incontri e convegni aventi come tema il mondo degli autoveicoli d'epoca, nonché curare pubblicazioni sui medesimi argomenti;
- d) partecipare, direttamente o indirettamente, attraverso i propri associati, a tutte quelle iniziative che riguardano gli autoveicoli storici, con speciale riguardo alle autovetture Mercedes-Benz;
- e) fornire ai propri soci assistenza ed informazioni sulla normativa in genere e su particolari specifiche leggi che regolano la conservazione e la circolazione di veicoli storici;
- f) collaborare con altre associazioni nazionali ed estere che coltivano analoghi interessi storici per il medesimo marchio.

L'Associazione ha carattere assolutamente apolitico ed apartitico e non si propone fini di lucro.

### **Patrimonio ed Esercizi Sociali**

#### Articolo 4

Il patrimonio è costituito:

- dalle quote sociali;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, ivi inclusi gli eventuali contributi e/o sponsorizzazioni da parte del Marchio rappresentato.

La gestione della cassa e le funzioni di Tesoriere competono al Segretario; tuttavia, su decisione del Consiglio Direttivo, possono essere affidate ad altro membro dello stesso.

#### Articolo 5

Al termine di ogni anno verrà redatto dal Consiglio Direttivo il rendiconto da sottoporre all'Assemblea.

### **Soci**

#### Articolo 6

I Soci possono essere:

- a) onorari;
- b) fondatori;
- c) ordinari.

Sono Soci onorari:

- alte ed insigni personalità per pubblico riconoscimento;
- persone che abbiano reso segnalati servizi al “ Mercedes – Benz 190 SL Club Italia ” oppure che si siano rese benemerite nella particolare attività comunque connessa allo scopo dell’Associazione.

Le nomine a Socio onorario sono fatte dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci onorari sono esenti dal pagamento della quota annuale e da qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nell’Assemblea e non possono essere eletti a cariche sociali.

Sono Soci fondatori quelli che risultano dall’atto costitutivo e la loro distinzione dai Soci ordinari è fatta quale titolo onorifico, nonché per costituire particolare veste preferenziale per divenire componenti del Collegio dei Probiviri.

Sono Soci ordinari coloro che condividono gli scopi dell’Associazione e, in particolare, coloro i quali dispongono a qualsiasi titolo di autovetture MERCEDES-BENZ “190 SL” o aspirano a diventarne possessori e quindi necessitano di assistenza tecnica in tal senso : tale seconda qualifica è ammessa limitatamente al periodo ragionevolmente sufficiente ad acquisire la disponibilità della vettura, e quindi il tesseramento al club solo a tale titolo sarà limitato al termine dell’anno solare successivo alla prima iscrizione, con esclusione di coloro che, non più possessori di 190 SL, lo siano stati in passato, e quindi siano già conoscitori del modello.

Ciascuna domanda di iscrizione all’Associazione ,formulata attraverso la compilazione dell’apposita scheda, s’intende tacitamente accolta, salvo gravi motivi ostativi sui quali decide, inappellabilmente, il Consiglio Direttivo.

I Soci - tanto i fondatori, quanto gli ordinari - sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota annua nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote associative per il rinnovo dell’iscrizione dovranno essere versate entro la data annualmente fissata dal Consiglio Direttivo. Qualora la quota annua venisse pagata successivamente a tale data, il Socio ritardatario sarà tenuto a corrisponderla con una maggiorazione che eventualmente sarà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo ,eccetto per le nuove iscrizioni in corso d’anno. Finché non avrà soddisfatto il suo debito non potrà continuare a frequentare la sede sociale e le manifestazioni di qualsiasi tipo indette e tenute dall’Associazione. Se al 30 giugno dell’anno in questione non sarà avvenuto il pagamento, il socio sarà considerato d’ufficio

dimissionario e verrà cancellato dall'archivio dei soci, ferme restando tutte le obbligazioni da lui contratte nei riguardi dell'Associazione.

#### Articolo 7

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso, esclusione e radiazione per insolvenza nel pagamento della quota annuale.

Può essere escluso il socio che non osservi le disposizioni del presente Statuto o tenga una condotta contraria agli scopi dell'Associazione e/o che, comunque, abbia un comportamento disdicevole sul piano della correttezza in generale.

L'esclusione - che comunque può ricorrere per gravi motivi - è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo e su parere conforme del Collegio dei Probiviri. La delibera di esclusione del Socio deve essere formulata motivatamente per iscritto e comunicata con lettera raccomandata all'interessato. Il provvedimento può essere impugnato davanti all'Autorità Giudiziaria ex art. 24, 2° cpv., del Codice Civile.

Il Socio può sempre recedere dall'Associazione, tacitamente come da art. 6/ultimo comma, o esplicitamente. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con la scadenza dell'anno in corso.

I Soci, che abbiano receduto o siano stati esclusi o siano stati radiati o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere le quote e/o le eventuali contribuzioni versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Amministrazione**

#### Articolo 8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di uno dei Consiglieri, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla cooptazione del socio risultato primo dei non eletti all'ultima Assemblea elettiva, ovvero i successivi progressivamente, in caso di indisponibilità di qualcuno di costoro, chiedendo la convalida della nomina alla prima Assemblea annuale utile.

E' ammessa la rieleggibilità.

## Articolo 9

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario ed eventualmente un Tesoriere ,secondo quanto previsto all'articolo 4, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Nessun compenso é dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese sostenute.

## Articolo 10

Il Consiglio Direttivo che sta per esaurire il proprio mandato indice le elezioni alle cariche sociali, in occasione dell'ultima Assemblea utile chiamata ad approvare il bilancio nel corso del mandato triennale , che decorre dall'insediamento precedente. Le elezioni vengono indette mediante comunicazione scritta ai Soci almeno venti giorni prima della data fissata. Ogni Socio in regola col pagamento delle quote sociali e coi propri obblighi verso l'Associazione, a pena di decadenza dal connesso diritto, almeno trenta giorni prima delle elezioni potrà candidarsi alle cariche sociali in seguito a corrispondente comunicazione da parte del Presidente, facendone richiesta per iscritto, anche a mezzo telefax o posta elettronica.

La lista dei candidati sarà resa nota ai Soci con la convocazione dell'Assemblea elettiva. I Soci potranno partecipare all'Assemblea elettiva di persona o per delega,secondo le modalità di cui al successivo art.15,

Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

Esaurito lo spoglio delle schede, il Presidente del Seggio – che di volta in volta sarà eletto dall'Assemblea - proclamerà l'esito delle votazioni.

Il Presidente uscente convocherà i componenti del Consiglio Direttivo nominati ed eletti e procederà subito al loro insediamento.

## Articolo 11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da un suo componente per deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione e, in particolare, alla formazione del bilancio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Articolo 12

Il Consiglio é investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria, mentre i poteri per l'amministrazione straordinaria competono all'Assemblea. In particolare, il Consiglio Direttivo deve:

- redigere e realizzare i programmi di attività sociale, di iniziativa, nonché sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
  - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - redigere i bilanci da presentare per l'approvazione all'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e, comunque, da depositare a disposizione dei Soci presso la sede sociale almeno 30 giorni prima che sia tenuta l'Assemblea;
  - stipulare tutti gli atti e contratti in genere inerenti all'attività sociale;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci, dopo aver chiesto il parere del Collegio dei Probiviri;
- deliberare circa l'eventuale mancata accettazione delle domande di associazione e la radiazione dei Soci;
  - favorire la partecipazione dei Soci alle attività sociali.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili locali a ciò provvedendo a mezzo di Delegati Regionali, mediante formali nomine annuali, rinnovabili. Detti Delegati Regionali, ai quali non spetta alcun compenso salvo il puro rimborso delle spese, possono partecipare - se convocati - alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Inoltre il Consiglio Direttivo può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di un collaboratore esterno per lo svolgimento di attività varie connesse ai propri compiti, a fronte di compenso da stabilirsi annualmente da parte del Comitato Direttivo stesso.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei

confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

## **Assemblee**

### Articolo 13

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

### Articolo 14

L'Assemblea delibera sul bilancio d'esercizio, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle proposte di modifica dello Statuto, sull'eventuale esclusione dei soci, nonché su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

### Articolo 15

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote per l'anno in corso.

Ogni Socio dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare al massimo altri due soci, non essendo ammesse più di due deleghe per cadaun presente in Assemblea.

### Articolo 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza di questi dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi e tutte le volte in cui deve essere eletto il Consiglio Direttivo l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ritiene che ne ricorra il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

### Articolo 17

Per le deliberazioni dell'Assemblea occorre in prima convocazione la presenza – di persona e/o per

delega - ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, la presenza – di persona e/o per delega – ed il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il loro numero.

In seconda convocazione l'Assemblea potrà essere tenuta anche trascorsa un'ora dalla mancata adunanza di cui alla prima convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

### **Scioglimento**

#### Articolo 18

Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

### **Controversie**

#### Articolo 19

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposti in tutti i casi non altrimenti disciplinati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri, scelti – con preferenza tra i Soci fondatori - di volta in volta dall'Assemblea appositamente convocata che deciderà a maggioranza. I Probiviri giudicheranno, per iscritto, ex bono et aequo, senza formalità di procedura, entro giorni quindici dalla loro investitura, a pena di decadenza. Il loro lodo sarà inappellabile.

#### Articolo 20

Le controversie che ricadono sotto la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria sono di competenza in via esclusiva del Foro avente giurisdizione sul luogo della sede sociale come definita all'art. 2.

#### Articolo 21

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e quelle che promanano da ogni altra legge speciale dello Stato che regola la particolare materia.

**Il presente Statuto è qui trascritto nel testo originale integrato con le variazioni approvate dalle Assemblee Straordinarie dei soci tenutesi a Parma il 22/04/2007 ed il 13/12/2008 e dalle Assemblee Ordinarie-Straordinarie tenutesi a Roveleto di Cadeo il 30 Aprile 2011 e il 1 Aprile 2017.**